

REG.TO ALLA CORTE DEI CONTI
Add. 25 GIU 2008
UFFICIO CONTROLLO ATTI MINISTERI
DELLE INFRASTRUTTURE ED ASSETTO
DEL TERRITORIO
Reg. N° 7 Fog. 175
IL CONSIGLIERE
E. Valentini

MODALITÀ, ANCHE CONTABILI, E TARIFFE DA APPLICARE IN RELAZIONE ALLE ISTRUTTORIE ED AI CONTROLLI PREVISTI DAL DECRETO LEGISLATIVO 18 FEBBRAIO 2005, N. 59

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

di concerto con

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

e

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Vista la direttiva 96/61/CE del Consiglio, del 24 settembre 1996, sulla prevenzione e riduzione integrata dell'inquinamento (nel seguito direttiva IPPC), così come modificata dalle direttive 2003/35/CE e 2003/87/CE;

Visto il decreto legislativo del 18 febbraio 2005, n. 59 di integrale recepimento della citata direttiva IPPC ed in particolare l'articolo 18, comma 2, il quale prevede che con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro delle attività produttive e dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sono disciplinate le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dallo stesso decreto legislativo, specificando che gli oneri per istruttoria e controlli sono quantificati sulla base del numero e della tipologia delle emissioni e, delle componenti ambientali interessate, nonché dell'eventuale presenza di sistemi di gestione registrati o certificati e delle spese di funzionamento dell'organismo incaricato di condurre le istruttorie per le domande di autorizzazione integrata ambientale di competenza statale;

Visto il decreto legislativo del 3 aprile 2006, n. 152;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 14 maggio 2007, n. 90, recante il regolamento per il riordino degli organismi operanti presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, e in particolare l'articolo 10, che istituisce la Commissione istruttoria per l'autorizzazione ambientale integrata-IPPC, definendone i compiti, e l'articolo 13, comma 2 che prevede che i trattamenti economici relativi agli organismi riordinati sono



definiti con appositi decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio del 23 novembre 2001, e in particolare le tabelle 1.6.4 ed 1.6.5 dell'allegato I che riportano le sottoliste di inquinanti tipici in aria ed in acqua per le attività oggetto della disciplina IPPC;

Visto il Decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;

Tenuto conto dei documenti di riferimento per l'individuazione delle migliori tecniche disponibili (nel seguito BREF) pubblicati dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 2, della direttiva IPPC e richiamati nell'allegato IV al decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, documenti che, attraverso analisi dei processi produttivi tipicamente utilizzati nel panorama comunitario, permettono di caratterizzare, fra l'altro, le emissioni e le principali componenti ambientali interessate tipiche di ciascun tipo di attività di cui all'allegato I al decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59;

Tenuto conto delle linee guida per l'individuazione e l'uso delle migliori tecniche disponibili emanate con decreto dei Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio, delle attività produttive e della salute del 31 gennaio 2005 (nel seguito Linee Guida), che, attraverso analisi dei processi produttivi tipicamente utilizzati nel panorama italiano, permettono di caratterizzare, fra l'altro, le emissioni e le principali componenti ambientali interessate tipiche di alcune delle attività di cui all'allegato I al decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59;

Acquisita l'intesa espressa dalla conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 26 marzo 2008;

Vista la comunicazione inviata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con nota del 27 marzo 2008;

DECRETA

Articolo 1 **(Campo d'applicazione)**

1. Il presente decreto disciplina le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare ai procedimenti previsti dal decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 (nel seguito indicato come decreto legislativo n. 59/05), in relazione:

- a) alla istruttoria necessaria allo svolgimento da parte dell'autorità competente delle attività previste dagli articoli 5, 7 e 8, del decreto legislativo n. 59/05, per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale relativa ad impianti nuovi o ad impianti esistenti, comprese le eventuali attività di aggiornamento dell'autorizzazione previste dall'articolo 7, comma 8, del decreto legislativo 59/05, in caso di conclusione del procedimento ai sensi del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, successiva alla conclusione del procedimento di rilascio di autorizzazione integrata ambientale;
- b) alla istruttoria necessaria allo svolgimento da parte dell'autorità competente delle



attività previste dagli articoli 7, 8 e 9 del decreto legislativo n. 59/05 per il rinnovo periodico dell'autorizzazione integrata ambientale già rilasciata;

- c) alla istruttoria necessaria allo svolgimento da parte dell'autorità competente delle attività previste dagli articoli 7 e 8, del decreto legislativo n. 59/05, in caso di nuovo rilascio di autorizzazione integrata ambientale a seguito di modifica sostanziale ovvero in caso di riesame dell'autorizzazione integrata ambientale già rilasciata, richiesto ai sensi dell'articolo 9, comma 4 dello stesso decreto, che dia luogo a modifiche sostanziali dell'impianto;
- d) alla istruttoria necessaria all'aggiornamento, ai sensi all'articolo 10, comma 1 del decreto legislativo n. 59/05, dell'autorizzazione integrata ambientale già rilasciata in caso di modifica non sostanziale ovvero in caso di riesame dell'autorizzazione integrata ambientale già rilasciata, richiesto ai sensi dell'articolo 9, comma 4 dello stesso decreto, che dia luogo solamente a modifiche non sostanziali dell'impianto;
- e) ai controlli di cui all'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 59/05, così come programmati nel piano di monitoraggio e controllo che costituisce parte integrante dell'autorizzazione integrata ambientale ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del medesimo decreto legislativo;
- f) ai controlli già programmati nei piani di monitoraggio e controllo, che costituiscono parte integrante delle autorizzazioni integrate ambientali già rilasciate precedentemente all'entrata in vigore del decreto legislativo n. 59/05.

2. Sono escluse dal campo di applicazione del presente decreto le ispezioni straordinarie, di cui all'articolo 11, comma 4 del decreto legislativo 59/05, non programmate nell'autorizzazione integrata ambientale.

3. Ai fini dell'applicazione del presente decreto valgono le definizioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 59/05.

Articolo 2 (Tariffa relativa all'istruttoria)

1. Ai fini della determinazione della tariffa relativa alle attività istruttorie di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a) e b) del presente decreto, il gestore assevera, con dichiarazione allegata alla domanda di autorizzazione:

- a) l'elenco delle attività di cui all'allegato I del decreto legislativo 59/05 condotte nell'impianto (nel seguito indicate come attività IPPC) e, nel caso di domanda presentata al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il tipo di impianto di cui all'allegato V e del medesimo decreto legislativo;
- b) l'eventuale presenza di ulteriori attività od impianti soggetti ad autorizzazione integrata ambientale in quanto localizzati nel medesimo sito, gestiti dal medesimo gestore e funzionalmente connessi ad una o più attività di cui alla lettera a) (nel seguito indicati come attività non IPPC connesse);
- c) il numero di fonti (puntuali, lineari o areali; a regime e non) di emissione significativa in aria di sostanze inquinanti oggetto della richiesta di autorizzazione e l'associazione di ognuna di tali fonti ad una, o più, attività di cui alle lettere a) e b);
- d) il numero di fonti di emissione liquida di sostanze inquinanti (nel seguito indicate come scarichi) oggetto della richiesta di autorizzazione e l'associazione di ognuna



- di tali fonti ad una, o più, attività di cui alle lettere a) e b);
- e) la presenza di significative emissioni in aria, non contenenti in maniera significativa sostanze inquinanti, richieste ad autorizzazione;
 - f) il numero di fonti di emissione di acqua non contenente in maniera significativa sostanze inquinanti, oggetto della richiesta di autorizzazione;
 - g) la quantità giornaliera in tonnellate di rifiuti pericolosi la cui gestione è oggetto della richiesta dell'autorizzazione;
 - h) la quantità giornaliera in tonnellate di rifiuti non pericolosi la cui gestione è oggetto della richiesta dell'autorizzazione;
 - i) la presenza di un sistema di gestione ambientale registrato o certificato per l'intero impianto oggetto dell'autorizzazione, segnalando la eventuale certificazione di tale sistema secondo la norma UNI EN ISO 14001 o la sua eventuale registrazione ai sensi del regolamento EMAS;
 - j) se l'impianto è soggetto alle disposizioni della normativa in materia di rischi da incidente rilevante (decreto legislativo n. 334/99 e s.m.i.) o ricade in un'area ad elevata concentrazione di stabilimenti ai sensi della medesima normativa;
 - k) se l'impianto è collocato in un sito dichiarato di interesse nazionale ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche

2. La tariffa dell'istruttoria di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a) è pari alla tariffa così come calcolata nel punto 7 dell'allegato I, che costituisce parte integrante del presente decreto.

3. La tariffa dell'istruttoria di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b) è pari alla tariffa così come calcolata nel punto 7 dell'allegato II, che costituisce parte integrante del presente decreto.

4. La tariffa dell'istruttoria di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c) è pari alla tariffa così come calcolata nel punto 7 dell'allegato I, che costituisce parte integrante del presente decreto, con riferimento alle sole attività di cui alle lettere a) e b) del comma 1, oggetto di modifica sostanziale.

5. La tariffa dell'istruttoria di cui all'articolo 1, comma 1, lettera d) è determinata in conformità all'allegato III, che costituisce parte integrante del presente decreto.

6. In caso di richiesta di riesame da parte dell'autorità competente, ai sensi dell'articolo 9, comma 4, del decreto legislativo n. 59/2005, il gestore presenta una domanda relativa agli elementi indicati dall'autorità competente. Se tale integrazione prevede la realizzazione di modifiche sostanziali all'assetto già autorizzato, si applica l'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 59/05 e la tariffa di cui al comma 4 del presente articolo; in caso contrario si applica l'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo n. 59/05 e la tariffa di cui al comma 5 del presente articolo.

7. Con successivi decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, così come previsto dall'articolo 18, comma 2 del decreto legislativo n. 59/05, si provvede ogni due anni all'aggiornamento delle tariffe di cui al presente



articolo, da determinarsi con il criterio della copertura dei costi necessari a garantire la conduzione delle istruttorie, attraverso la revisione degli allegati I, II e III.

Articolo 3 (Tariffa relativa ai controlli)

1. La tariffa dovuta in relazione alle attività comunque sempre condotte nel singolo controllo è indicata all'allegato IV, che costituisce parte integrante del presente decreto. Tali attività consistono in:

- a) verifica del corretto posizionamento, funzionamento, taratura, manutenzione degli strumenti;
- b) verifica delle qualifiche dei soggetti incaricati di effettuare le misure previste nel piano di monitoraggio;
- c) verifica della regolare trasmissione dei dati;
- d) verifica della rispondenza delle misure eseguite in regime di autocontrollo ai contenuti dell'autorizzazione;
- e) verifica presso lo stabilimento dell'osservanza delle prescrizioni impiantistiche contenute nell'autorizzazione.

2. Le attività consistenti in prelievi, analisi delle emissioni degli impianti e misure degli effetti sull'ambiente delle emissioni, nel rispetto di quanto specificato nelle linee guida in materia e di quanto previsto nell'allegato IV al decreto legislativo n. 59/05, eventualmente contenute nel piano di monitoraggio e controllo in aggiunta alle attività di cui al precedente comma, sono soggette alle tariffe di cui all'allegato V, che costituisce parte integrante del presente decreto, che vanno preventivamente versate secondo le modalità previste nel presente decreto.

3. La tariffa di cui all'articolo 1, comma 1, lettera e) relativa al singolo controllo è determinata sommando la tariffa indicata nell'allegato IV e la tariffa per la esecuzione di prelievi ed analisi, determinata dal numero e dal tipo di prelievi ed analisi eventualmente programmati per ciascun controllo, determinata con riferimento all'allegato V.

4. La tariffa annua relativa ai controlli di cui all'articolo 1, comma 1, lettera e) e lettera f) è determinata sommando le tariffe, calcolate come indicato al comma 3, relative ai singoli controlli programmati nell'anno all'atto del rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale.

5. Con successivi decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, si provvede ogni due anni all'aggiornamento delle tariffe di cui al presente articolo, da determinarsi con il criterio della copertura dei costi necessari a garantire la conduzione dei controlli attraverso modifiche agli allegati IV e V.



Articolo 4 (rimborsi spese)

1. Le tariffe determinate ai sensi degli articoli 2 e 3 del presente decreto comprendono le somme dovute per rimborsi spese relativi allo svolgimento delle relative attività.

Articolo 5 (Modalità di versamento per le tariffe delle istruttorie)

1. All'istanza di autorizzazione integrata ambientale, alle comunicazioni di cui all'articolo 10 del decreto legislativo n. 59/05, nonché all'invio della domanda a seguito di richiesta di riesame ai sensi dell'articolo 9, comma 4, è allegato l'originale della quietanza dell'avvenuto pagamento dell'importo tariffario dovuto ai sensi dell'articolo 2 del presente decreto, a pena di irricevibilità delle stesse.

2. Al fine di garantire l'espletamento delle istruttorie di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a), b), c) e d), le somme di cui al comma 1 sono versate o in conto entrata del bilancio delle autorità competenti individuate dalle Regioni o Province Autonome territorialmente competenti, o, per gli impianti di cui all'allegato V del decreto legislativo n. 59/05, ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnate con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, esclusivamente per attività di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a), b), c) e d), alle pertinenti unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Il versamento al bilancio dello Stato deve essere effettuato presso la Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato territorialmente competente, anche mediante bollettino di conto corrente postale intestato alla Sezione medesima, con l'indicazione della causale del versamento.

3. In caso di istruttorie concluse anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto, i gestori su richiesta della autorità competente versano le somme derivanti dall'applicazione delle tariffe dovute ai sensi dell'articolo 2 del presente decreto ed inoltrano all'autorità competente stessa le relative quietanze entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta.

4. In caso di istruttorie avviate e non ancora concluse prima dell'entrata in vigore del presente decreto, ovvero non avviate ma per le quali è stata presentata la relativa documentazione, entro 10 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto le autorità inoltrano al gestore apposita richiesta di integrare, entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta, ai sensi dell'articolo 5, comma 13 del decreto legislativo n. 59/05, la domanda con la quietanza di avvenuto pagamento delle tariffe dovute ai sensi dell'articolo 2 del presente decreto, sospendendo nelle more il procedimento.

5. Nel caso in cui il gestore, all'entrata in vigore del presente decreto, abbia già provveduto, a erogare alle autorità competenti anticipi sulle tariffe delle istruttorie, le corrispondenti tariffe dovute ai sensi del presente decreto sono ridotte, fino a concorrenza dell'importo delle tariffe medesime, delle somme già corrisposte.

Articolo 6 (Modalità di versamento delle tariffe dei controlli)

1. Le tariffe relative alle attività di controllo di cui all'articolo 3 devono essere versate dai gestori come segue:

- a) prima della comunicazione prevista dall'articolo 11, comma 1 del decreto legislativo 59/05, allegando la relativa quietanza a tale comunicazione, per i controlli programmati nel periodo che va dalla data di attuazione di quanto previsto nell'autorizzazione integrata ambientale al termine del relativo anno solare;
- b) entro il 30 gennaio di ciascun successivo anno per i controlli programmati nel relativo anno solare, dandone immediata comunicazione all'autorità di controllo individuata dall'articolo 11, comma 3 del decreto legislativo n. 59/05.

2. Al fine di garantire l'espletamento dei controlli di cui all'articolo 1, comma 1, lettera e) e lettera f), le somme di cui al comma 1 sono versate o all'entrata delle autorità competenti individuate dalle Regioni o Province Autonome territorialmente competenti, o, per gli impianti di cui all'allegato V del decreto legislativo n. 59/05, ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnate, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, esclusivamente per attività di cui all'articolo 1, comma 1, lettere e) e f), alle pertinenti unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Il versamento al bilancio dello Stato deve essere effettuato presso la Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato territorialmente competente, anche mediante bollettino di conto corrente postale intestato alla Sezione medesima, con l'indicazione della causale del versamento.

3. In caso di chiusura definitiva dell'impianto, il gestore ne dà tempestiva comunicazione all'autorità competente e all'autorità di controllo di cui all'articolo 11, comma 3 del decreto legislativo 59/05 al fine di consentire di adeguare la programmazione dei controlli. Fino all'invio di tale comunicazione i gestori sono tenuti ad effettuare i versamenti delle somme previste per i controlli dall'articolo 3, nei tempi indicati nel comma 1 del presente articolo.

4. In caso di piani di controllo avviati anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto, i gestori versano le somme derivanti dall'applicazione delle tariffe di cui all'articolo 3 entro 10 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

5. Nel caso in cui il gestore, all'entrata in vigore del presente decreto, abbia già provveduto, a erogare alle autorità competenti anticipi sulle tariffe dei controlli, le corrispondenti tariffe dovute ai sensi del presente decreto sono ridotte, fino a concorrenza dell'importo delle tariffe medesime, delle somme già corrisposte.

Articolo 7 (Interessi per tardivo pagamento)

1. In caso di ritardo nell'effettuazione dei versamenti previsti dall'articolo 5 del presente decreto, fatta salva applicazione, se pertinente, delle sanzioni previste dall'articolo 16, commi 2 e 6 del decreto legislativo n. 59/05, il gestore dello stabilimento è tenuto al pa-

gamento degli interessi nella misura del tasso legale vigente con decorrenza dal primo giorno successivo alla scadenza del periodo previsto dall'articolo 5, commi 3 e 4.

2. In caso di ritardo nell'effettuazione dei versamenti previsti dall'articolo 6 del presente decreto, fatta salva l'applicazione, ove pertinenti, delle misure di cui all'articolo 11, comma 9 del decreto legislativo n. 59/05 e delle sanzioni previste dall'articolo 16, comma 2 dello stesso decreto, il gestore dello stabilimento è tenuto al pagamento degli interessi nella misura del tasso legale vigente con decorrenza dal primo giorno successivo alla scadenza del periodo previsto dall'articolo 6, commi 1, e 4.

Articolo 8 (Conduzione delle istruttorie e dei controlli)

1. Le modalità generali non contabili inerenti alla conduzione delle istruttorie e dei controlli sono disciplinate nell'allegato VI, che costituisce parte integrante del presente decreto.

2. Con successivi decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze, d'intesa con la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base delle esigenze emerse in fase di applicazione della disciplina in materia di prevenzione e riduzione integrata dell'inquinamento, si provvede all'aggiornamento e all'integrazione dell'allegato VI.

Articolo 9 (Clausole di salvaguardia)

1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede, trascorso il termine previsto dall'articolo 5, comma 3, a chiedere il versamento della tariffa, come determinata dal presente decreto, per i casi previsti dallo stesso articolo 5, comma 3.

2. Le tariffe determinate dal presente decreto ed i loro successivi aggiornamenti, sono tali da garantire l'integrale copertura dei costi.

3. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

4. Nel rispetto dei principi del presente decreto, in considerazione delle specifiche realtà rilevate nel proprio territorio, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano possono adeguare e integrare le tariffe di cui al presente decreto da applicare per la conduzione delle istruttorie di loro competenza e dei relativi controlli di cui all'articolo 7 comma 6 del D.Lgs. 59/05.

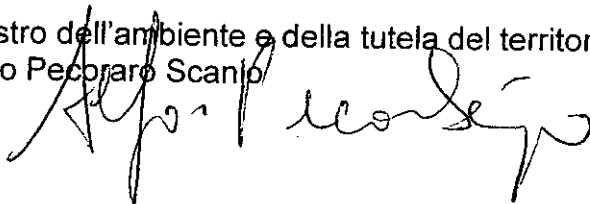
5. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano comunicano al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare gli adeguamenti e le integrazioni adottate di cui al comma 4 da considerare in sede di aggiornamento del tariffario di cui al comma 7 dell'articolo 2 ed al comma 5 dell'articolo 3.

Articolo 10
(Entrata in vigore)

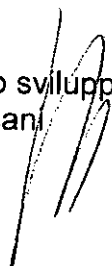
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo per la registrazione e pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana

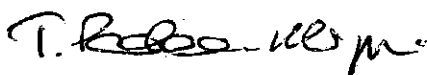
Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
Alfonso Pecorella Scanio



Il Ministro dello sviluppo economico
Pier Luigi Bersani



Il Ministro dell'economia e delle finanze
Tommaso Padoa Schioppa



24 APR. 2008

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
UFFICIO CENTRALE DEL BILANCIO
presso il MINISTERO AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
VISTO 4.182
Addi, 14/5/08

IL DIRETTORE




ALLEGATO I

Determinazione della tariffa per le istruttorie connesse a rilascio e aggiornamento per modifica sostanziale di autorizzazione integrata ambientale, anche a seguito di riesame.

1- Costo istruttorio per acquisizione e gestione della domanda, per analisi delle procedure di gestione degli impianti e per la definizione delle misure relative a condizioni diverse da quelle di normale esercizio dell'impianto : **C_D**

Tipo impianto	
Impianti dell'Allegato I del D.Lgs. 59/05 non ricadenti nei numeri da 1) a 4) dell'allegato V del D.Lgs. 59/05	2500
Centrali termiche ed altri impianti di combustione con potenza termica di almeno 300 MW alimentati a gas	11000
Centrali termiche ed altri impianti di combustione con potenza termica di almeno 300 MW non alimentati esclusivamente a gas	14000
Impianti di cui ai numeri da 1), 3) o 4) dell'allegato V del D.Lgs. 59/05	15000

- cifre in euro

2- Costo istruttoria per verifica del rispetto della disciplina in materia di inquinamento atmosferico, valutazione ed eventuale integrazione del piano di monitoraggio e controllo relativo alle emissioni in atmosfera, conduzione della quota parte delle analisi integrate riferibili alla componente "qualità dell'aria": **C_{Aria}**

Numero di sostanze inquinanti tipicamente e significativamente emesse dall'attività	Numero di fonti di emissioni in aria					
	1	da 2 a 3	da 4 a 8	da 9 a 20	da 21 a 60	oltre 60
Nessun inquinante	200					
da 1 a 4 inquinanti	800	1250	2000	3000	4500	12000
da 5 a 10 inquinanti	1500	2500	4000	5000	7000	20000
da 11 a 17 inquinanti	3000	7500	12000	16500	20000	33000
più di 17 inquinanti	3500	8000	16000	30000	34000	49000

- cifre in euro



Numero di sostanze inquinanti tipicamente e significativamente emesse dall'attività	attività interessate con eventuali relativi codici IPPC (ex allegato I del D.Lgs. 59/05)
nessun inquinante	5.4-discardie; 6.6-allevamenti; attività non IPPC connesse alle precedenti; torri di raffreddamento;
fino a 4 inquinanti	1.4-liquefazione o gassificazione carbone; 2.3.1-laminazione di acciaio; 2.3.2-forgiatura; 2.6-trattamenti superficiali metalli o plastiche; 3.2-produzione amianto; 4.4-produzione di fitosanitari o biocidi; 4.5-produzione farmaceutici di base; 4.6-produzione di esplosivi; 5.3-smaltimento rifiuti non pericolosi; 6.3-concia; 6.4-produzioni alimentari; 6.5-trattamento carcasce; attività non IPPC connesse alle precedenti
da 5 a 10 inquinanti	4.3-fabbricazione di fertilizzanti; 6.1-produzione cartaria; 6.2- trattamento di tessuti; 6.8-produzione di carbonio o grafite attività non IPPC connesse alle precedenti
da 11 a 17 inquinanti	1.1 -combustioni; 1.3-produzione di coke; 2.1-arrostimento o sinte-rizzazione minerali metallici; 2.3.3-applicazione strati metallici; 3.3-produzione di vetro; 3.4-fusione di minerali; 3.5-produzione di ce-ramica; 5.1-smaltimento o recupero rifiuti pericolosi; attività non IPPC connesse alle precedenti
da 18 a 29 inquinanti	1.2-raffinazione petrolio e gas; 2.2-produzione di acciaio o ghisa; 2.4-fusione di minerali ferrosi; 2.5- produzione o lavorazione mine-rali non ferrosi; 3.1-produzione di cemento o calce; 4.1- produzio-ne di prodotti chimici di base organici o 4.2- inorganici; 5.2-incenerimento rifiuti; 6.7-trattamenti superficiali con solventi; attivi-tà non IPPC connesse alle precedenti

3- Costo istruttoria per verifica del rispetto della disciplina in materia di inquinamento delle acque, valutazione ed eventuale integrazione del piano di monitoraggio e controllo relativo alle emissioni in acqua, conduzione della quota parte delle analisi integrate riferibili alla componente "qualità delle acque": CH_2O

Numero di sostanze inquinanti tipicamente e significativamente emesse dall'attività	Numero di scarichi			
	1	da 2 a 3	da 4 a 8	oltre 8
Nessun inquinante	50	100		400
da 1 a 4 inquinanti	950	1500	2000	5000
da 5 a 7 inquinanti	1750	2800	4200	8000
da 8 a 12 inquinanti	2300	3800	5800	10000
da 13 a 15 inquinanti	3500	7500	15000	29000
più di 15 inquinanti	4500	10000	20000	30000

- cifre in euro



Numero di sostanze inquinanti tipicamente e significativamente emesse dall'attività	attività interessate con eventuali relativi codici IPPC (ex allegato I del D.Lgs. 59/05)
assimilati a nessun inquinante	5.4-discardie; 6.6-allevamenti; attività non IPPC connesse alle precedenti; scarico acque di raffreddamento; scarichi in fogna di acque ad usi civili; utilizzo agricolo dei fanghi
fino a 4 inquinanti	1.4-liquefazione o gassificazione carbone; 3.2-produzione amianto; 6.8-produzione di carbonio o grafite; attività non IPPC connesse alle precedenti
da 5 a 7 inquinanti	1.3-produzione di coke; 4.5-produzione farmaceutici di base; 3.4-fusione di minerali; 3.5-produzione di ceramica; attività non IPPC connesse alle precedenti
da 8 a 12 inquinanti	2.3.2-forgiatura; 2.3.3-applicazione strati metallici; 3.1-produzione di cemento o calce; 4.3-fabbricazione di fertilizzanti; 6.1-produzione cartaria; 6.3-concia; 6.4 (a, b)-produzioni alimentari non casearie; 6.5-trattamento carcasse; attività non IPPC connesse alle precedenti
da 13 a 15 inquinanti	1.1-combustioni; 2.1-arrostimento o sinterizzazione minerali metallici; 2.3.1-laminazione di acciaio; 2.2-produzione di acciaio o ghisa; 2.5- produzione e lavorazione di metalli non ferrosi; 3.3-produzione di vetro; 4.2-produzione di prodotti chimici inorganici di base; 4.6-produzione di esplosivi; 5.1-smaltimento o recupero rifiuti pericolosi; 5.3-smaltimento rifiuti non pericolosi; 5.2-incenerimento rifiuti; 6.4 (c)-produzioni alimentari a partire dal latte; attività non IPPC connesse alle precedenti
da 16 a 24 inquinanti	1.2-raffinazione petrolio e gas; 2.4- fusione di metalli ferrosi; 2.6-trattamenti superficiali metalli o plastiche; 4.1- produzione di prodotti chimici di base organici; 4.4-produzione di fitosanitari o biocidi; 6.2- trattamento di tessili; 6.7-trattamenti superficiali con solventi; attività non IPPC connesse alle precedenti

4- Costo istruttoria per verifica del rispetto della disciplina in materia di rifiuti e conduzione della quota parte delle analisi integrate riferibili alla componente "rifiuti"

Tonnellate/die oggetto della domanda*	0	fino ad 1	oltre 1 fino a 10	oltre 10 fino a 20	oltre 20 fino a 50	oltre 50	Sigla
Rifiuti pericolosi	0	500	1000	2200	3200	5000	CRP
Rifiuti non pericolosi	0	250	500	1200	1800	3000	CRnP

- cifre in euro

* esclusi i fanghi utilizzati in agricoltura



5- Costi istruttori per verifica del rispetto della ulteriore disciplina in materia ambientale, valutazione ed eventuale integrazione del piano di monitoraggio e controllo relativo ad altre componenti ambientali, conduzione della quota parte delle analisi integrate riferibili alle ulteriori componenti ambientali

Ulteriore componente ambientale da considerare	Sigla	Costo istruttorio
clima acustico	CCA	1750
tutela quantitativa della risorsa idrica	CRI	3500
campi elettromagnetici	CEM	2800
Odori	Cod	700
sicurezza del territorio	CST	1400
ripristino ambientale	CRA	5600

- cifre in euro

NB – le tariffe di cui alle sigle CCA , CRI , CEM , Cod , CST , CRA sono applicate ai soli tipi di impianti per i quali è indicata la necessità di considerare la relativa componente ambientale ai sensi della seguente tabella

Ulteriore componente ambientale da considerare	Impianti tipicamente interessati
clima acustico	Tutti gli impianti soggetti ad autorizzazione integrata ambientale ad eccezione di quelli che svolgono esclusivamente le attività 2.6 (trattamento superficiale di metalli e materie plastiche) e 6.7 (trattamento superficiale con solventi)
tutela quantitativa della risorsa idrica	centrali termiche ed altri impianti di combustione con potenza termica di almeno 300 MW raffreddati ad acqua, acciaierie integrate di prima fusione della ghisa o dell'acciaio, cementifici, industria della carta
campi elettromagnetici	centrali termoelettriche con potenza termica di almeno 300 MW
Odori	raffinerie di petrolio greggio, cokerie, impianti di arrostitimento o sinterizzazione di minerali metallici, impianti chimici, impianti di gestione dei rifiuti, concerie, industria alimentare, allevamenti, impianti per il trattamento superficiale con solventi
sicurezza del territorio	impianti collocati in aree che, all'atto della presentazione della domanda, sono dichiarate ad elevata concentrazione di stabilimenti, ai sensi della disciplina in materia di rischi da incidente rilevante
ripristino ambientale	centrali termiche ed altri impianti di combustione con potenza termica di almeno 300 MW alimentati a combustibile solido, raffinerie di petrolio greggio, acciaierie integrate di prima fusione della ghisa e dell'acciaio, impianti chimici con capacità complessiva superiore alle soglie di cui al n° 4) dell'allegato V del D.Lgs. 59/05, impianti collocati in un sito che, all'atto della presentazione della domanda, è dichiarato di interesse nazionale ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche



6 - Riduzione del costo istruttorio per analisi delle procedure di gestione degli impianti e per la definizione delle misure relative a condizioni diverse da quelle di normale esercizio dell'impianto determinate dalla presenza di un sistema di gestione ambientale C_{SGA}

Tipo impianto	Sistema di gestione ambientale	
	certificato ISO 14001	registrato EMAS
Altri impianti non ricadenti nei numeri da 1) a 4) dell'allegato V del D.Lgs. 59/05	500	1000
Centrali termiche ed altri impianti di combustione con potenza termica di almeno 300 MW alimentati a gas	5000	7000
Centrali termiche ed altri impianti di combustione con potenza termica di almeno 300 MW non alimentati esclusivamente a gas	5000	8000
Impianti di cui ai numeri da 1), 3) o 4) dell'allegato V del D.Lgs. 59/05	5000	8000

- cifre in euro non cumulabili tra loro

Riduzione del costo istruttorio per acquisizione e gestione della domanda determinate da particolari forme di presentazione della domanda C_{Dom}

Tipo impianto	Domanda Presentata	
	secondo le specifiche fornite dall'autorità competente	con copia informatizzata
Impianti non ricadenti nei numeri da 1) a 4) dell'allegato V del D.Lgs. 59/05	1000	500
Centrali termiche ed altri impianti di combustione con potenza termica di almeno 300 MW alimentati a gas	2000	1000
Centrali termiche ed altri impianti di combustione con potenza termica di almeno 300 MW non alimentati esclusivamente a gas	2000	1000
Impianti di cui ai numeri da 1), 3) o 4) dell'allegato V del D.Lgs. 59/05	2000	1000

- cifre in euro cumulabili tra loro



7- Tariffa istruttoria : Ti

La tariffa istruttoria relativa a rilascio di autorizzazione integrata ambientale (articoli 5, 7 e 8 del decreto legislativo n. 59/05, art. 1, comma 1, lettera a del presente decreto) è determinata sommando i costi di cui ai precedenti punti da 1 a 5 e sottraendo le riduzioni di cui al punto 6. In caso di modifica sostanziale (articoli 7, 8 e 10 del decreto legislativo n. 59/05, art. 1, comma 1, lettera c del presente decreto) i coefficienti sono determinati con riferimento alle sole attività oggetto di modifica e non all'intero impianto

$$Ti = C_D - C_{SGA} - C_{Dom} + C_{Aria} + C_{H_2O} + C_{RP} + C_{RnP} + (C_{CA} + C_{RI} + C_{EM} + C_{Od} + C_{ST} + C_{RA})^*$$

*se pertinenti ai sensi del punto 5

ALLEGATO II

Determinazione della tariffa per le istruttorie connesse a rinnovo di autorizzazione integrata ambientale

1- Costo istruttorio per acquisizione e gestione della domanda di rinnovo, per rinnovo delle analisi delle procedure di gestione degli impianti e per la ridefinizione delle misure relative a condizioni diverse da quelle di normale esercizio dell'impianto : C_D

Tipo impianto	
Impianti dell'Allegato I del D.Lgs. 59/05 non ricadenti nei numeri da 1) a 4) dell'allegato V del D.Lgs. 59/05	1250
Centrali termiche ed altri impianti di combustione con potenza termica di almeno 300 MW alimentati a gas	5500
Centrali termiche ed altri impianti di combustione con potenza termica di almeno 300 MW non alimentati esclusivamente a gas	7000
Impianti di cui ai numeri da 1), 3) o 4) dell'allegato V del D.Lgs. 59/05	7500

- cifre in euro

2- Costo istruttorio del rinnovo per verifica del rispetto della disciplina in materia di inquinamento atmosferico, valutazione ed eventuale integrazione del piano di monitoraggio e controllo relativo alle emissioni in atmosfera, conduzione della quota parte delle analisi integrate riferibili alla componente "qualità dell'aria": C_{Aria}

Numero di sostanze	Numero di fonti di emissioni in aria
--------------------	--------------------------------------



inquinanti significativamente emesse ai sensi della precedente AIA *	1	da 2 a 3	da 4 a 8	da 9 a 20	da 21 a 60	oltre 60
Nessun inquinante	100					
da 1 a 4 inquinanti	400	625	1000	1500	2250	6000
da 5 a 10 inquinanti	750	1250	2000	2500	3500	10000
da 11 a 17 inquinanti	1500	3750	6000	8250	10000	16500
più di 17 inquinanti	1750	4000	8000	15000	17000	24500

- cifre in euro

* ai fini tariffari le emissioni di discariche ed allevamenti sono assimilate ad emissioni prive di inquinanti

3- Costo istruttorio rinnovo di verifica del rispetto della disciplina in materia di inquinamento delle acque, valutazione ed eventuale integrazione del piano di monitoraggio e controllo relativo alle emissioni in acqua, conduzione della quota parte delle analisi integrate riferibili alla componente "qualità delle acque": CH_2O

Numero di sostanze inquinanti significativamente emesse ai sensi della precedente AIA *	Numero di scarichi			
	1	da 2 a 3	da 4 a 8	oltre 8
Nessun inquinante	25	50		200
da 1 a 4 inquinanti	475	750	1000	2500
da 5 a 7 inquinanti	875	1400	2100	4000
da 8 a 12 inquinanti	1150	1900	2900	5000
da 13 a 15 inquinanti	1750	3750	7500	14500
più di 15 inquinanti	2250	5000	10000	15000

- cifre in euro

* ai fini tariffari gli scarichi di discariche ed allevamenti sono assimilati a scarichi privi di inquinanti

4- Costo istruttorio rinnovo di verifica del rispetto della disciplina in materia di rifiuti e conduzione della quota parte delle analisi integrate riferibili alla componente "rifiuti"

Tonnellate/die oggetto della autorizzazione *	0	fino ad 1	oltre 1 fino a 10	oltre 10 fino a 20	oltre 20 fino a 50	oltre 50	Sigla
Rifiuti pericolosi	0	250	500	1100	1600	2500	CRP'
Rifiuti non pericolosi	0	125	250	600	900	1500	CRnP'

- cifre in euro

* esclusi i fanghi utilizzati in agricoltura

5- Costi istruttori rinnovo per verifica del rispetto della ulteriore disciplina in materia ambientale, valutazione ed eventuale integrazione del piano di monitoraggio e controllo relativo ad altre componenti ambientali, conduzione della quota parte delle analisi integrate riferibili alle ulteriori componenti ambientali

Ulteriore componente ambientale considerata nel-	Sigla	Costo istruttorio
--	-------	-------------------



la precedente autorizzazione		
clima acustico	CCA'	875
tutela quantitativa della risorsa idrica	CRI'	1750
campi elettromagnetici	CEM'	1400
Odori	Cod'	350
sicurezza del territorio	CST'	700
ripristino ambientale	CRA'	2800

- cifre in euro

NB - le tariffe di cui alle sigle CCA', CRI', CEM', Cod', CST', CRA' sono applicate agli impianti per i quali nella precedente autorizzazione integrata ambientale è indicata la necessità di considerare la relativa componente ambientale

6 - Riduzione del costo istruttorio per rinnovo delle analisi delle procedure di gestione degli impianti e per la ridefinizione delle misure relative a condizioni diverse da quelle di normale esercizio dell'impianto determinate dalla presenza di un sistema di gestione ambientale CSGA'

Tipo impianto	Sistema di gestione ambientale	
	certificato ISO 14001	registrato EMAS
Altri impianti non ricadenti nei numeri da 1) a 4) dell'allegato V del D.Lgs. 59/05	250	500
Centrali termiche ed altri impianti di combustione con potenza termica di almeno 300 MW alimentati a gas	2500	3500
Centrali termiche ed altri impianti di combustione con potenza termica di almeno 300 MW non alimentati esclusivamente a gas	2500	4000
Impianti di cui ai numeri da 1), 3) o 4) dell'allegato V del D.Lgs. 59/05	2500	4000

- cifre in euro non cumulabili tra loro

Riduzione del costo istruttorio per acquisizione e gestione della domanda di rinnovo determinate da particolari forme di presentazione della domanda C_{Dom}'

Tipo impianto	Domanda Presentata	
	secondo le specifiche fornite dall'autorità competente	con copia informatizzata
Impianti non ricadenti nei numeri da 1) a 4) dell'allegato V del D.Lgs. 59/05	500	250
Centrali termiche ed altri impianti di combustione con potenza termica di almeno 300 MW alimentati a gas	1000	500
Centrali termiche ed altri impianti di combustione con potenza termica di almeno 300 MW non alimentati esclusivamente a gas	1000	500
Impianti di cui ai numeri da 1), 3) o 4) dell'allegato V del D.Lgs. 59/05	1000	500

- cifre in euro cumulabili tra loro

7.- Tariffa per il rinnovo : Tr

La tariffa istruttoria relativa a rinnovo di autorizzazione integrata ambientale (articoli 7, 8 e 9 del decreto legislativo n. 59/05, art. 1, comma 1, lettera b del presente decreto) è determinata sommando i costi di cui ai precedenti punti da 1 a 5 e sottraendo le riduzioni di cui al punto 6.

$$Ti = C_D' - C_{SGA}' - C_{Dom}' + C_{Aria}' + C_{H_2O}' + C_{RP}' + C_{RnP}' + (C_{CA}' + C_{RI}' + C_{EM}' + C_{Od}' + C_{ST}' + C_{RA}')^*$$

*se pertinenti ai sensi del punto 5



ALLEGATO III

Determinazione della tariffa per le istruttorie in caso di modifiche non sostanziali, anche a seguito di riesame.

La tariffa dell'istruttoria di cui all'articolo 1, comma 1, lettera d) è pari a 2.000 € per ogni categoria di attività, di cui all'allegato I del decreto legislativo n. 59/05, oggetto di modifica non sostanziale, anche a seguito di riesame.

ALLEGATO IV

Tariffa relativa alle attività da condurre comunque in ogni controllo (articolo 3, comma 2)

La tariffa del singolo controllo T_c per le attività indicate al comma 1 dell'articolo 3, è pari al maggiore dei seguenti importi:

$$T_c = \text{Max} \left\{ \begin{array}{l} 1500 \text{ €} \\ [C_{\text{Aria}} + C_{\text{H}_2\text{O}} + C_{\text{RP}} + C_{\text{RnP}} + (C_{\text{CA}} + C_{\text{RI}} + C_{\text{EM}} + C_{\text{Od}} + C_{\text{ST}} + C_{\text{RA}})^*] \times 0,10 \text{ €} + 100 \text{ €} \end{array} \right.$$

*se pertinenti ai sensi del punto 5 dell'allegato I

I coefficienti C_{Aria} , $C_{\text{H}_2\text{O}}$, C_{RP} , C_{RnP} , C_{CA} , C_{RI} , C_{EM} , C_{Od} , C_{ST} , C_{RA} sono quelli indicati nelle seguenti tabelle

Tabella IV.1- Coefficiente per verifiche del rispetto delle prescrizioni in materia di inquinamento atmosferico: C_{Aria}

Numero di sostanze inquinanti tipicamente e significativamente emesse dall'attività	Numero di fonti di emissioni in aria					
	1	da 2 a 3	da 4 a 8	da 9 a 20	da 21 a 60	oltre 60
Nessun inquinante	200					
da 1 a 4 inquinanti	800	1250	2000	3000	4500	12000
da 5 a 10 inquinanti	1500	2500	4000	5000	7000	20000
da 11 a 17 inquinanti	3000	7500	12000	16500	20000	33000
più di 17 inquinanti	3500	8000	16000	30000	34000	49000

- cifre in euro

Tabella IV.2- Coefficiente per verifiche del rispetto delle prescrizioni in materia di inquinamento delle acque: CH_2O

Numero di sostanze inquinanti tipicamente e significativamente emesse dall'attività	Numero di scarichi			
	1	da 2 a 3	da 4 a 8	oltre 8
Nessun inquinante	50	100		400
da 1 a 4 inquinanti	950	1500	2000	5000
da 5 a 7 inquinanti	1750	2800	4200	8000
da 8 a 12 inquinanti	2300	3800	5800	10000
da 13 a 15 inquinanti	3500	7500	15000	29000
più di 15 inquinanti	4500	10000	20000	30000

- cifre in euro

Tabella IV.3- Coefficiente per verifiche del rispetto delle prescrizioni in materia di rifiuti

Tonnellate/die oggetto della domanda*	0	fino ad 1	oltre 1 fino a 10	oltre 10 fino a 20	oltre 20 fino a 50	oltre 50	Sigla
Rifiuti pericolosi	0	500	1000	2200	3200	5000	CRP
Rifiuti non pericolosi	0	250	500	1200	1800	3000	CRnP

- cifre in euro

* esclusi i fanghi utilizzati in agricoltura

Tabella IV.4- Coefficiente per verifiche del rispetto di ulteriori prescrizioni in materia di ambientale

Ulteriore componente ambientale da considerare	Sigla	Costo istruttorio
clima acustico	CCA	1750
tutela quantitativa della risorsa idrica	CRI	3500
campi elettromagnetici	CEM	2800
odori	Cod	700
sicurezza del territorio	CST	1400
ripristino ambientale	CRA	5600

- cifre in euro

NB - i coefficienti di cui alle sigle CCA , CRI , CEM , Cod , CST , CRA sono applicati ai soli impianti per i quali l'istruttoria ha indicato la necessità di considerare la relativa componente ambientale

* esclusi i fanghi utilizzati in agricoltura



ALLEGATO V

Tariffa relativa ai controlli derivanti dalla eventuale programmazione di prelievi ed analisi

La tariffa del singolo controllo T_A per le attività indicate al comma 2 dell'articolo 3, è pari alla somma degli importi di cui alle seguenti tabelle, ciascuno moltiplicato per il corrispondente numero di *attività/parametro* programmate quali prelievi ed analisi nel singolo controllo in base al piano di monitoraggio e controllo facente parte dell'autorizzazione.

I metodi, ove indicati, sono quelli di cui si suggerisce l'utilizzo. Resta facoltà dell'autorità competente, anche tenuto conto delle possibilità tecniche dell'autorità di controllo e del limite ai costi posto dall'entità della tariffa, prevedere l'impiego di differenti metodi per la conduzione delle attività e la misura dei parametri.

TARIFFARIO PRELIEVI ED ANALISI ARIA

ATTIVITA'/PARAMETRO	METODI	TARIFFA (euro)
Portata, Temperatura Umidità	UNI 10169:2001	100
Attività di campionamento PCDD+PCDF (8 ore di prelievo)		360
Ossigeno (O_2)	UNI 9968 (GC-TCD)	35
	Analizzatori automatici a celle elettrochimiche, IR, UV, ecc.	35
Metano (CH_4)	UNI 9968 (GC-TCD)	35
	UNI EN 12619 o UNI EN 13526 (GC-FID con separazione Metano/Non Metanici)	35
	Analizzatori automatici a celle elettrochimiche, IR, UV, ecc.	35
Monossido di Carbonio (CO)	UNI 9969 (NDIR)	35
	UNI 9968 (GC-TCD)	35
	Analizzatori automatici a celle elettrochimiche, IR, UV, ecc.	35
Biossido di carbonio (CO_2)	Deducibile da Calcolo indiretto.	35
	UNI 9968 (GC-TCD)	35
	Analizzatori automatici a celle elettrochimiche, IR, UV, ecc.	35
Idrofluorocarburi (HFC)	UNI EN 13649 (GC)	62
Protossido di azoto	Campionamento in vetro o sacca inerte (GC-ECD)	51
Ammoniaca (NH_3)	UNICHIM 269 (UV-VIS Indofenolo)	20
	UNICHIM 632 (UV-VIS Nessler)	20
	UNICHIM 632 (campionamento) + Potenzimetria IRSA 4030	25



Composti Organici Volatili totali (COV) espressi come Carbonio	UNI EN 12619 o UNI EN 13526 (GC-FID)	44
	UNI EN 13649 (GC)	53
Composti Organici Volatili (COV) non Metanici espressi come Carbonio	UNI EN 12619 o UNI EN 13526 (GC-FID con separazione Metano/Non Metanici)	44
	UNI EN 13649 (GC)	60
Composti Organici Volatili (COV)	UNI EN 13649 (GC)	61
Ossidi di Azoto (NOx)	UNI 9970 (UV-VIS)	20
	ISTISAN 98/2 (CI)	40
	UNI 10878 (NDIR, NDUV, chemilumin.,)	35
	Analizzatori automatici a celle elettrochimiche	35
Polifluorocarburi (PFC)	UNI EN 13649 (GC)	62
Esafluoruro di Zolfo (SF6)	NIOSH 6602	62
	ISTISAN 98/2 (CI)	40
	UNI 10393 (IR, fluorescenza, celle elettrochimiche)	35
Arsenico (As) e composti	ISTISAN 88/19 + UNICHIM 723 UNI EN 14385	26 singolo metallo + 10 per ogni metallo aggiuntivo
Cadmio (Cd) e composti		
Cromo (Cr) e composti		
Rame (Cu) e composti		
Nichel (Ni) e composti		
Piombo (Pb) e composti		
Zinco (Zn) e composti		
Tallio (Tl) e composti		
Stagno e composti (Sn)		
Antimonio (Sb) e composti		
Cobalto (Co) e composti		
Manganese (Mn) e composti		
Vanadio (V) e composti		
Boro (B) e composti		
Selenio (Se) e composti		
DODICI METALLI	ISTISAN 88/19 + UNICHIM 723 UNI EN 14385	105
DICIASSETTE METALLI	ISTISAN 88/19 + UNICHIM 723 UNI EN 14385	145
Mercurio (Hg) e composti	UNI EN 13211 (AAS idruri)	29
	ISTISAN 88/19 + UNICHIM 723 + ICP	26

Composti Organici Volatili (COV) Clorurati: Dicloroetano 1,2-DCE	UNI EN 13649 (GC)	60
Diclorometano-DCM		
Esaclorobenzene-HCB		
Esaclorocicloesano-HCH		
Tetracloroetilene-PER		
Tetraclorometano-TCM		
Triclorobenzeni-TCB		
Tricloroetano 111-TCE		
Tricloroetilene-TRI		
Triclorometano		
Microinquinanti Organici: (PCDD + PCDF)	UNI EN 1948 (GC-MS)	800
	UNICHIM 825 ISTISAN 88/19 (GC-MS)	800
Pentaclorofenolo (PCP)	OSHA 39	77
Microinquinanti Organici: (PCB) – (PCT) Composti Organici Alogenati	Campionamento UNI EN 1948 (GC-MS)	385
	Campionamento UNICHIM 825 ISTISAN 88/19 (GC-MS)	385
Benzene	UNI EN 13649 (GC)	60
Idrocarburi Policiclici Aromatici (IPA)	Campionamento UNICHIM 825 ISTISAN 88/19 + ISTISAN 97/35 (GC-MS)	83
Cloro e composti inorganici	UNI EN 1911 (CI, UV-VIS)	30
	ISTISAN 98/2 (CI)	30
Fluoro e composti inorganici	UNI 10787 (potenziometria)	30
	ISTISAN 98/2 (CI)	30
Acido Cianidrico (HCN)	NIOSH 6010 (spettrofotometria)	28
	NIOSH 7904 (potenziometria)	25
	NIOSH 7904 (campionamento) + IRSA 4070 (UV-VIS)	20
PM (polveri totali)	UNI 13284 (gravimetria)	35
	UNI 10263 UNICHIM 402 UNICHIM 494 (gravimetria)	23
PM 10	EPA 201A + UNI 13284 (gravimetria)	41
	EPA 201A + UNI 10263 UNICHIM 402 UNICHIM 494 (gravimetria)	35
Acido Nitrico (HNO ₃)	NIOSH 7903 (CI)	46
	Estensione del metodo ISTISAN 98/2 (CI)	30

Acido Solforico (H_2SO_4)	NIOSH 7903 (CI)			46
	Estensione del metodo ISTISAN 98/2 (CI)			30
Acidi Organici	NIOSH 2011 (GC)			60
Ammine	NIOSH 2002 NIOSH 2010 (GC)			60
Fenoli	UNICHIM 504 (UV-VIS)			20
	OSHA 32 (HPLC-UV)			60
	NIOSH 2546 (GC)			60
Ftalati	OSHA 104 NIOSH 5020 (GC)			52
Acido Solfidrico (H_2S)	Metodo DPR 322/71 Appendice n.8 (potenziometria)			25
	Metodo DPR 322/71 Appendice n.8 (UV-VIS)			20
	UNICHIM 634 (UV-VIS)			23
Aldeidi	UNICHIM 430 UNICHIM 487 (UV-VIS)			20
	EPA TO-11A NIOSH 2016 (HPLC)			61
	UNICHIM 430 (campionamento) + IRSA CNR 5010 (UV-VIS)			20
Silice libera cristallina (SiO_2)	UNI 10568 (diffraatt. RX)			110
Amianto	UNI ISO 10397 (microscopia)	MOC (Microscopio Ottico Composto)	1 membrana	80
			2 membrane	110
		SEM (Microscopio elettronico a scansione)	1 membrana	355
			2 membrane	500



TARIFFARIO PRELIEVI ED ANALISI ACQUA

ATTIVITA'/PARAMETRO	METODI	TARIFFA (euro)
Campionamento scarico di acque reflue	APAT-IRSA CNR 29/2003 n.1030	170
Aldeidi	APAT-IRSA CNR 29/2003 n.5010 A / B - APAT IRSA CNR 29/2003 5010 B1 HPLC	45
Azoto ammoniacale (NH ₄)	APAT-IRSA CNR 29/2003 n.4030 - M10R250.0- APAT 29/2003 - 4030A2	10
Azoto nitrico (N)	APAT-IRSA CNR 29/2003 n.4020 - APAT CNR IRSA 4040 Man29 (2003)-Azoto nitrico: UNI 9813 (1991)	10
Azoto nitroso	APAT-IRSA CNR 29/2003 n.4020 - APAT CNR IRSA 4040 Man29 (2003)-Azoto nitrico: UNI 9813 (1991)	10
Azoto totale	APAT-IRSA CNR 29/2003 n.4060 - EN 25663 - TKN :mediante Kjeldahl e titola- zione titrimetrica	24
BOD5 (O ₂)	APAT-IRSA CNR 29/2003 n.5120 meto- do A - STANDARD METHODS 5210-B (20 thed.) APAT IRSA CNR 29/2003 5100	20
UN METALLO	APAT-IRSA CNR 29/2003 n.3020 / UNI 13346 6010B EPA - APAT IRSA CNR 29/2003 3010 + 3020 - APHA Standard Methods 3120 B ed 20th (1998) - EN ISO 11885/96 (ICP-MS)	9
DUE METALLI		20
TRE METALLI		30
QUATTRO METALLI		40
CINQUE METALLI		50
SEI METALLI		54
SETTE METALLI		61
OTTO METALLI		72
NOVE METALLI		81
DIECI METALLI		90
UNDICI METALLI		96
DODICI METALLI		104
TREDICI METALLI		114
QUATTORDICI METALLI		123
QUINDICI METALLI		130
SEDICI METALLI		139
DICIASSETTE METALLI		145

Carbonio Organico Totale	APAT-IRSA CNR 29/2003 n.5040 - Std.Methods 5310B - APHA Standard Methods 5310 C ed 20th (1998) - DIN EN 1484	20
Cianuri totali (CN)	APAT-IRSA CNR 29/2003 n.4070 - EPA 9012/96 - EN ISO 14403/DIN 38405 D13/D14	21
Cloruri	APAT-IRSA CNR 29/2003 n.4070 - EPA 9012/96 - EN ISO 14403/DIN 38405 D13/D14	11
COD (O ₂)	APAT-IRSA CNR 29/2003 n.5130 - M10R707.0-APAT-IRSA CNR 29/2003 n.5130	16
Colore	APAT-IRSA CNR 29/2003 n.2020	8
Composti Organici Alogenati (AOX) (HCB - HCBd - HCH)	APAT-IRSA CNR 29/2003 n.5150 - EPA 5120 - EPA 8260B - Metodo EPA 5021 + 8260 B-Metodo EPA 5021 + 8270 C-Metodo EPA 5021 + 8270 D - EN 1485/ISO 22155/04	60
Composto organo stannici	APAT-IRSA CNR 29/2003 n.3280 - Metodo ICRAM appendice 1 - DIN 38407-13/01	62
Conducibilità	APAT-IRSA CNR 29/2003 n.2030 - STANDARD METHODS 2510 B (20th ed.) -	4
Cromo III	Draft EPA Method 1614 - EPA 1625	4
Cromo VI	Draft EPA Method 1614 - EPA 1625	9
Difeniletere Bromato	Draft EPA Method 1614 - EPA 1625	64
Escherichia Coli	APAT-IRSA CNR 29/2003 n.7030 - M10R794.0	15
Fenoli Singoli (HPLC)	APAT 29/2003 - 5070 B (HPLC)	60
Fenoli Totali	APAT 29/2003 - 5070 A2 (distillazione e spettrofotometria)	20
Fenoli	APAT 29/2003 - 5070 B - APHA Standard Methods 6420C ed 20th (1998) - DIN 38409-16-1/EN 12673	65
Fluoruri	APAT 29/2003 - 5070 B - APHA Standard Methods 6420C ed 20th (1998) - DIN 38409-16-1/EN 12673	17
Fosforo Totale	APAT-IRSA CNR 29/2003 n.4060 - APAT IRSA CNR 29/2003 3010 - 3020 - UNI EN 1189:1999 - ISO 11885/96	13

Grassi e Olii Animali e Vegetali	APAT-IRSA CNR 29/2003 n.5160 A1 - STANDARD METHODS 5520 B (20th ed.) - APAT IRSA CNR Q29/2003 5160 A1 e A2 analisi gravimetrica	20
Idrocarburi	APAT-IRSA CNR 29/2003 n.5160 A2 - STANDARD METHODS 5520 C, F (20th ed.) FT/IR	45
IPA (6 IPA DI BORNHEFF)	APAT-IRSA CNR 29/2003 n.5080 - DIN ISO 13877 /DIN 38407 F8 (HPLC)	80
Materiali Grossolani	APAT-IRSA CNR 29/2003 n.2090	5
Materiali Sedimentabili	APAT-IRSA CNR 29/2003 n.2090	13
Mercurio (Hg)	METODO INTERNO/APAT-IRSA CNR 29/2003 n.3200 - EPA 3005A + 6020 ICPMS - DIN EN 1484/97	9
Nonilfenolo	APAT-IRSA CNR 29/2003 n.5170- METODO INTERNO - DIN 38409-16-1/EN 12673	31
Odore	APAT-IRSA CNR 29/2003 n.2050	5
Olii Minerali	APAT IRSA CNR Q29/2003 5160 A1 e A2 - STANDARD METHODS 5520 B, F (20th ed.)	20
Ossidabilità secondo Kubel		11
Ossigeno Disciolto	APAT-IRSA CNR 29/2003 n.4120	10
	APAT-IRSA CNR 29/2003 n.4120 - STANDARD METHODS 4500-O G (20th ed.) - APAT IRSA CNR 29/2003 - 4100B	12
Pentaclorobenzene	APAT-IRSA CNR 29/2003 n.5140 - Metodo EPA 5021 + 8260 B-Metodo EPA 5021 + 8270 C-Metodo EPA 5021 + 8270 D - DIN 38407 F9	60
Pesticidi Fosforati	ISTISAN 00/14 Pt.1- APAT IRSA CNR 29/2003 5100	60
Pesticidi Totali (escluso i Fosforati)	APAT-IRSA CNR 29/2003 n.5060 - ISTISAN 00/14 Pt.1	85
pH	APAT IRSA CNR 29/2003 2060 - STANDARD METHODS 4500-H+ (20th ed.)	4
SAGGIO DI TOSSICITA' ACUTA	APAT-IRSA CNR 29/2003 8020-B	75
Solfati (SO ₄)	APAT-IRSA CNR 29/2003 n.4150 - APAT IRSA 2003 4150 B	9
Solfiti (SO ₃)	APAT-IRSA CNR 29/2003 n.4150 - APAT IRSA 2003 4150 B	9



Solfuri	APAT-IRSA CNR 29/2003 n.4160 - STANDARD METHODS 4500-S2- F (20th ed.)	9
Solidi Sospesi	APAT IRSA CNR 29/2003 2090 B- STANDARD METHODS 2540 D (20th ed.)	9
Solventi Organici Aromatici	APAT-IRSA CNR 29/2003 n.5140 - M10R730.0 HSGCMS - Metodo EPA 5021 + 8260 B	45
Solventi Organici Azotati	GC-MS SPME METODO INTERNO - M10R001.0 GC M10R731.0 GCMSSPME	58
Solventi Organici Clorurati	EPA 5021/APAT-IRSA CNR 29/2003 n.5150 - ISTISAN 00/14 Pt.1 - M10R301.1 - Metodo EPA 5021 + 8260 B-Metodo EPA 5021 + 8270 C-Metodo EPA 5021 + 8270 D	58
Temperatura	APAT-IRSA CNR 29/2003 n.2100	3
Tensioattivi Anionici	APAT-IRSA CNR 29/2003 n.5170	17
Tensioattivi non Ionici	APAT-IRSA CNR 29/2003 n.5180	31
TOC	APAT-IRSA CNR 29/2003 n.5040 - APHA Standard Methods 5310 C ed 20th (1998)	25

ALLEGATO VI

Modalità generali per la conduzione delle istruttorie e dei controlli

1. Istruttoria per primo rilascio o per rinnovo periodico

L'istruttoria è specificamente finalizzata a consentire all'autorità competente di acquisire, in tempo utile per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale, un parere istruttorio conclusivo in merito a ciascuna domanda di autorizzazione che dia evidenza, tra l'altro:

- delle autorizzazioni sostituite (ai sensi dell'articolo 5, comma 18 del decreto legislativo n. 59/05);
- delle condizioni che garantiscono la conformità dell'impianto ai requisiti previsti dal decreto legislativo 59/05 (ai sensi dell'articolo 5, comma 12 dello stesso decreto legislativo n. 59/05);
- delle modalità previste per conseguire un livello elevato di protezione dell'ambiente nel suo complesso secondo quanto indicato dall'articolo 7, del decreto legislativo n. 59/05 (ai sensi dell'articolo 5, comma 18 dello stesso decreto legislativo n. 59/05);
- dei valori limite di emissione fissati per le sostanze inquinanti che possono essere emesse dall'impianto interessato in quantità significativa o, se del caso, dei parametri o misure tecniche equivalenti che integrano o sostituiscono tali valori limite di emissione (ai sensi dell'articolo 7, comma 3 del decreto legislativo 59/05), tenendo conto delle caratteristiche tecniche dell'impianto in questione, della sua ubicazione geografica, delle condizioni locali dell'ambiente e con riferimento all'applicazione delle migliori tecniche disponibili, senza peraltro prevedere l'obbligo di utilizzare una tecnica o una tecnologia specifica;
- dei valori limite ai sensi della vigente normativa in materia di inquinamento acustico (ai sensi dell'articolo 7, comma 3 del decreto legislativo n. 59/05);
- delle eventuali ulteriori disposizioni che garantiscono la protezione del suolo e delle acque sotterranee e delle opportune disposizioni per la gestione dei rifiuti prodotti dall'impianto e per la riduzione dell'inquinamento acustico (ai sensi dell'articolo 7, comma 3 del decreto legislativo n. 59/05);
- delle disposizioni per ridurre al minimo l'inquinamento a grande distanza o attraverso le frontiere (ai sensi dell'articolo 7, comma 4 del decreto legislativo n. 59/05);
- degli opportuni requisiti di controllo delle emissioni, che specificano la metodologia e la frequenza di misurazione, la relativa procedura di valutazione, nonché gli obblighi di comunicazione (ai sensi dell'articolo 7, comma 6 del decreto legislativo n. 59/05);
- delle misure relative alle condizioni diverse da quelle di normale esercizio, in particolare per le fasi di avvio e di arresto dell'impianto, per le emissioni fugghive, per i malfunzionamenti, e per l'arresto definitivo dell'impianto (ai sensi dell'articolo 7, comma 7 del decreto legislativo n. 59/05);
- delle prescrizioni ai fini della sicurezza e della prevenzione dei rischi di incidenti rilevanti da riportare nella autorizzazione (ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera e) e dell'articolo 7, comma 8 del decreto legislativo n. 59/05);
- delle prescrizioni del Sindaco di cui agli articoli 216 e 217 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 (ai sensi dell'articolo 5, comma 11 del decreto legislativo n. 59/05);
- degli esiti dell'eventuale procedimento di valutazione di impatto ambientale conclusosi sull'impianto (ai sensi dell'articolo 7, comma 2 del decreto legislativo n. 59/05);

- delle eventuali valutazioni circa la applicabilità di specifiche misure alternative o aggiuntive (ai sensi dell'articolo 5, comma 13 del decreto legislativo n. 59/05) e delle eventuali altre condizioni di autorizzazione specifiche giudicate opportune (ai sensi dell'articolo 7, comma 9 del decreto legislativo n. 59/05);
- delle eventuali misure supplementari particolari più rigorose di quelle ottenibili con le migliori tecniche disponibili, valutate necessarie ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 59/05;
- delle determinazioni delle amministrazioni coinvolte nel procedimento (ai sensi dell'articolo 5, comma 12 del decreto legislativo n. 59/05);
- delle osservazioni del pubblico di cui all'articolo 5, comma 8 del decreto legislativo 59/05 (ai sensi dell'articolo 5, comma 12 dello stesso decreto legislativo n. 59/05);
- delle valutazioni effettuate in merito al ripristino del sito e al rischio di inquinamento al momento della cessazione definitiva delle attività (ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera f) del D.Lgs. 59/05);
- delle valutazioni effettuate in merito all'efficiente utilizzo dell'energia (ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera d) del D.Lgs. 59/05).

A tal fine l'organismo istruttorio competente conduce i necessari sopralluoghi, predispone pareri intermedi debitamente motivati, nonché cura la redazione approfondimenti tecnici.

Nei casi previsti dall'articolo 5, comma 20 del decreto legislativo n. 59/05 l'autorità competente assicura il necessario coordinamento tra l'attuazione dell'accordo di programma e la procedura di rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale.

2. Istruttoria per riesame

In caso di richiesta di riesame da parte dell'autorità competente, il gestore provvede a presentare una domanda relativa agli elementi indicati dall'autorità competente.

Se la domanda presentata prevede la realizzazione di modifiche sostanziali all'assetto già autorizzato, si applica quanto previsto in caso di modifiche sostanziali, in caso contrario si applica quanto previsto in caso di modifiche non sostanziali.

3. Istruttoria per modifiche sostanziali

Nel caso in cui progetti di effettuare modifiche sostanziali all'impianto, il gestore invia all'autorità competente una nuova domanda di autorizzazione corredata da una relazione contenente un aggiornamento delle informazioni già presentate per il precedente rilascio di autorizzazione integrata ambientale ai sensi dell'articolo 10, comma 2 del decreto legislativo n. 59/05.

In tal caso si applicano integralmente le modalità già indicate per le istruttorie relative al primo rilascio o al rinnovo periodico alle attività interessate dalle modifiche progettate.

4. Istruttoria per modifiche non sostanziali

Nel caso in cui progetti di effettuare modifiche non sostanziali all'impianto, il gestore le comunica all'autorità competente ai sensi dell'articolo 10, comma 1 del decreto legislativo n. 59/05.

In tal caso le attività istruttorie si articolano secondo le seguenti modalità:



- analisi delle modifiche progettate al fine di verificare che non siano sostanziali ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera n), del decreto legislativo n. 59/05, attivando, in caso contrario, le procedure previste all'articolo 10, comma 1 del decreto legislativo n. 59/05;
- eventuale aggiornamento dell'autorizzazione integrata ambientale o delle relative condizioni.

5. Controlli

Costituiscono oggetto delle attività di controllo programmate nell'autorizzazione integrata ambientale condotte dalla autorità di controllo (nel seguito *controlli a tariffa*): sopralluoghi; verifica del corretto posizionamento, funzionamento, taratura, manutenzione degli strumenti; verifica delle qualifiche dei soggetti incaricati di effettuare le misure previste nel piano di monitoraggio; verifica della regolare trasmissione dei dati; verifica della rispondenza delle misure ai contenuti dell'autorizzazione; nonché, in casi particolari e comunque programmati, prelievi, analisi delle emissioni degli impianti e misure degli effetti sull'ambiente delle emissioni.

A tale proposito giova ricordare che le misure sull'impianto sono di norma oggetto specifico del piano di monitoraggio attuato autonomamente dal gestore e che il numero e il tipo degli eventuali prelievi, analisi e misure da condurre nel corso di ciascun *controllo a tariffa* deve essere preventivamente determinato nel piano di monitoraggio e controllo all'atto del rilascio dell'autorizzazione, ai sensi dell'articolo 7, comma 6 del decreto legislativo n. 59/05, nel rispetto di quanto specificato nelle linee guida in materia emanate ai sensi dell'articolo 4, comma 2 dello stesso decreto legislativo, tenuto conto dell'allegato IV allo stesso decreto legislativo.

I *controlli a tariffa* avranno frequenze significativamente minori di quelle previste per le azioni di monitoraggio attuate dal gestore, nel rispetto delle linee guida in materia emanate ai sensi dell'articolo 4, comma 3 del decreto legislativo 59/05 e tenendo conto che l'applicazione di sistemi di gestione ambientale registrati o certificati agli impianti può concorrere a garantire il raggiungimento delle finalità dei controlli indicate nell'articolo 11, comma 3 del decreto legislativo n. 59/05.

La frequenza dei *controlli a tariffa* su una determinata attività di monitoraggio sarà determinata dall'autorità competente sulla base della frequenza del monitoraggio stesso tenendo conto di ulteriori fattori quali il tipo di misura, le caratteristiche dell'impianto, il contesto territoriale, i sistemi di gestione implementati, nonché, in particolare per gli allevamenti, di valutazioni inerenti costi e benefici.